



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2009

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	15
Testo prevalente in caso di discordanza	»	40

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato del quale ci si accinge ad illustrare i contenuti normativi costituisce un ulteriore tassello della già vasta rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

In tale contesto, la conclusione di una convenzione fiscale con la Slovenia costituisce un rilevante complemento all'insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall'Italia con quel Paese; tale strumento, infatti, insieme all'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma l'8 marzo 2000 e ratificato ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 37, andrà a rappresentare un ulteriore tassello nel quadro giuridico di riferimento nel quale si troveranno ad operare gli operatori economici italiani, i quali in tal modo godranno di condizioni di maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

Relativamente agli aspetti tecnici, vi è da premettere che la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio, tenuto conto della vigenza di imposte patrimoniali nel sistema fiscale sloveno; per quanto concerne l'Italia invece, anche se attualmente il nostro Paese non ha un'imposta sul patrimonio, è stata inserita nel Protocollo convenzionale (paragrafo 1) una clausola in base alla quale, qualora in Italia venissero reintro-

dotte delle imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste ultime.

Tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia (articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione) l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), l'IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), quest'ultima giustificata dall'esistenza nel sistema fiscale sloveno di imposte locali di cui la controparte ha dato assicurazione.

In virtù della previsione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 4, l'IRPEG deve ora intendersi sostituita dall'IRES (imposta sul reddito delle società), introdotta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5 della Convenzione, la definizione recepita nel testo convenzionale risulta pienamente in linea con l'edizione 1963 del modello OCSE generalmente adottata dall'Italia, in base alla quale le ipotesi esemplificate all'articolo 5, paragrafo 2, si considerano *a priori* delle stabili organizzazioni, con la conseguenza di far ricadere l'onere della prova contraria sul contribuente. Più in particolare, la previsione del periodo di dodici mesi, al fine di considerare quale stabile organizzazione un cantiere di costruzione, è coerente con quanto previsto dal modello OCSE e può essere considerato vantaggioso anche per l'Italia. Superando un iniziale contrasto negoziale, l'Italia ha inoltre ottenuto la definizione del paragrafo 3 (casi di esclusione della stabile organizzazione) nella versione abitualmente adottata dal nostro Paese che, a differenza del modello OCSE, esclude il punto *f*), ossia la combinazione delle attività citate nei punti da *a*) ad *e*), sul presupposto che la combinazione di vari fattori può avere effetti diversi rispetto al verificarsi di singoli casi, nel

senso di possibili combinazioni pratiche utilizzate a fini elusivi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Coerentemente al modello OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della navigazione.

Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, in linea con quanto indicato in sede OCSE, il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

Nel contempo, onde garantire pienamente l'interesse generale dell'amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 26 della Convenzione.

Relativamente ai redditi di capitale, sono state definite soddisfacenti condizioni per ciascuno dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi e interessi.

Con particolare riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), premesso il prin-

cipio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta dello Stato alla fonte, rispettivamente del 5 per cento, per partecipazioni di almeno il 25 per cento, e del 15 per cento negli altri casi, percentuali rientranti nelle linee indicate dal modello OCSE.

In ordine al trattamento degli interessi (articolo 11), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Relativamente al trattamento convenzionale delle *royalties* (articolo 12), è stato previsto, fermo restando il principio di tassazione nel Paese di residenza, il concorrente criterio di tassazione nel Paese della fonte, con una ritenuta che non potrà comunque eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, in linea generale, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

- nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

- esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente.

Quanto ai redditi di lavoro autonomo (articolo 14), si applica il principio generale di tassazione esclusiva nel Paese di residenza. Tuttavia, è prevista l'imposizione concorrente nel Paese di prestazione dell'attività, in considerazione dell'eventuale presenza di una base fissa.

Per quanto concerne i redditi di lavoro subordinato (articolo 15), essi sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. In tal caso, infatti, si ha imponibilità in detto altro Stato. Tuttavia, si ritorna alla tassazione esclusiva nel Paese di residenza qualora ricorrano gli usuali criteri:

a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18, paragrafo 1). Nell'ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, in base ad un indirizzo ormai consolidato, è stato inoltre previsto (paragrafo 2) uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), in

base al quale gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato.

La problematica potrebbe sorgere da un comportamento elusivo (da parte di imprese italiane) collegato ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti dagli accordi stipulati dal nostro Paese, modellate sul progetto OCSE, generalmente prevedono che le pensioni e le remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore; d'altro canto, identico trattamento è riservato ai redditi non espressamente menzionati nell'accordo internazionale. Nella realtà potrebbe però riscontrarsi una pratica elusiva in base alla quale, in un arco di tempo piuttosto vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano, venga trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessi di essere residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un Paese legato all'Italia da una convenzione contro le doppie imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR, in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso TFR verrebbe considerato «remunerazione similare alla pensione», ovvero «reddito non espressamente menzionato», sfuggendo di conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta italiano effettui alcun prelievo alla fonte.

Al fine di evitare tali pratiche elusive, l'articolo 18, paragrafo 2, stabilisce che, in ogni caso, gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente (la Slovenia) restano tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia).

Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo

19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di detto Stato oppure, non avendo la nazionalità del primo Stato, non sia divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

L'articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione di tale attività per permanenze non superiori ai due anni, mentre la predetta limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di esenzione per somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da parte di studenti (articolo 21).

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.

In merito alle imposte sul patrimonio (articolo 23) i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.

Nel caso particolare della proprietà mobiliare costituente parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, questa è imponibile in quest'ultimo Stato.

Le navi e gli aerei utilizzati nel traffico internazionale saranno imponibili solo nello

Stato nel quale è situato il luogo di effettiva direzione dell'impresa.

Tutti gli altri elementi del patrimonio saranno imponibili nel Paese di residenza del beneficiario.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 24) che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, in sintonia con il nostro ordinamento e con l'indirizzo negoziale adottato dal nostro Paese, anche con la Slovenia è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.

Le norme relative alla non discriminazione (articolo 25) sono formulate in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

Per quanto attiene alla «procedura amichevole» (articolo 26), a conferma del nuovo indirizzo inteso a fornire maggiori garanzie per il contribuente, la disposizione in parola è stata adottata in conformità al modello OCSE.

Le garanzie ivi previste sono state inoltre integrate attraverso una clausola arbitrale che contribuisce alla soluzione definitiva delle divergenze per i casi sorti in applicazione della procedura amichevole.

Anche le clausole convenzionali sullo scambio di informazioni (articolo 27) corrispondono sostanzialmente alle disposizioni degli accordi di specie conclusi dall'Italia.

La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Si segnala infine che, all'articolo 30, l'entrata in vigore della Convenzione è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, per le somme realizzate a partire dall'anno solare

successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, per le imposte ap-

plicabili per i periodi d'imposta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

RELAZIONE TECNICA

Premessa

La Convenzione ha un campo d'applicazione limitato all'imposizione sui redditi (IRPEF e IRES/IRPEG) e sulle attività produttive (IRAP) per quanto riguarda l'imposta italiana.

La convenzione considera, come imposte sul reddito e sul patrimonio, le somme prelevate sul reddito e sul patrimonio complessivo, ivi compresi gli utili derivanti da alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi, i salari corrisposti dalle imprese e le imposte sui plusvalori realizzati.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica italiana sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

C'è da rilevare che la Repubblica di Slovenia, dal momento dell'ottenimento dell'indipendenza, nel 1991, ha dichiarato espressamente di voler succedere alle entità sovrane preesistenti fino al perfezionamento di nuovi accordi ed ha continuato ad applicarsi la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposizione sul reddito e sul patrimonio e al fine di prevenire le evasioni fiscali a suo tempo stipulata tra l'Italia e la Jugoslavia (ratificata ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 974).

Va precisato che per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali della presente Convenzione, le stesse sono state rilevate sulla base dei dati disponibili per l'anno d'imposta 2004, ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, modello 770/2005.

A tale riguardo, sono state prese in esame le disposizioni più significative cioè quelle concernenti i dividendi (articolo 10) e i canoni (articolo 12) essendo le uniche con significative differenze rispetto alla normativa vigente.

ART. 10 – Dividendi

La Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario e che vi sia la concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo. Tale facoltà è prevista entro il limite del 5 per cento del-

l'ammontare lordo dei dividendi stessi se il percipiente ne è l'effettivo beneficiario e possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che ha distribuito i dividendi e del 15 per cento in tutti gli altri casi. Tale facoltà è accordata in conformità alla legislazione dello Stato di provenienza in materia di tassazione dei dividendi e le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti. La disciplina convenzionale, inoltre, non prevede un criterio temporale di riferimento per il possesso, da parte del percipienti, del capitale della società che ha distribuito i dividendi, nel caso della minore aliquota di trattenuta del 5 per cento.

Tuttavia le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non saranno ritenute applicabili nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti la propria attività previa base fissa o stabile organizzazione.

La convenzione attualmente applicata con la Repubblica di Slovenia (Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Jugoslavia) prevede una aliquota massima applicabile del 10 per cento.

Dai dati in possesso presso l'anagrafe tributaria risulta, per l'anno d'imposta 2004 (modello 770/2005, quadro SK), la presenza di soggetti percipienti residenti in Slovenia per i quali il sostituto d'imposta abbia dichiarato dividendi distribuiti per un importo complessivo di circa 222 migliaia di euro sottoposti a ritenute per un importo di circa 22 migliaia di euro, determinate dall'applicazione di una aliquota di ritenuta pari al 10 per cento.

Per esigenza di coordinamento con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale prevede una aliquota di ritenuta per i dividendi in uscita verso società residenti in Paesi dell'Unione europea pari all'1,375 per cento, si rileva che, essendo quest'ultima aliquota più favorevole rispetto a quella convenzionale, pur riguardando le sole società, ne consegue una sostanziale non rilevanza sul gettito dell'introduzione della nuova aliquota convenzionale.

Incidenza sul gettito - Non rilevante.

ART. 12 - *I canoni*

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (*royalties*) secondo gli accordi prevede la tassazione degli stessi presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne è l'effettivo beneficiario. L'imposizione è applicabile anche nello Stato di provenienza dei canoni, ma nel caso in cui il beneficiario è residente nell'altro Stato contraente tale imposizione non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli importi in questione.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, e così via, è pari al 10 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei canoni). Non potendo, in base alla Convenzione l'imposta italiana eccedere al più il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni,

la nuova disciplina risulta più favorevole e quindi potrebbe ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dai dati disponibili presso l'anagrafe tributaria per l'anno d'imposta 2004 (modello 770/2005), risultano compensi per canoni percepiti da residenti in Slovenia da parte di sostituti italiani per un importo complessivo di circa 120 migliaia di euro e conseguenti ritenute fiscali applicate per circa 13 migliaia di euro.

Si ritiene, quindi, che l'applicazione della disciplina convenzionale potrebbe ridurre il gettito fiscale relativo ai canoni per un importo di circa 6.500 euro, risultante dall'applicazione dell'aliquota convenzionale del 5 per cento agli importi in questione, in sostituzione dell'aliquota del 10 per cento prevista dalla vigente Convenzione Italia-Jugoslavia.

Incidenza sul gettito - Perdita di gettito per circa 6.500 euro.

In relazione ai flussi in entrata dalla Slovenia è possibile in via teorica effettuare ulteriori considerazioni in ordine alla possibilità che l'applicazione della Convenzione possa determinare un recupero di gettito conseguente alla diminuzione del credito di imposta detraibile dall'imposta italiana.

Tuttavia, sulla base dei dati fiscali disponibili non si è in grado di poter stimare la significatività della possibile variazione di gettito e, anche per prudenza contabile, si ritiene opportuno non indicare alcun recupero di gettito derivante dal minor credito utilizzabile per imposte pagate all'estero.

CONCLUSIONI

Dall'analisi complessiva dell'articolato in questione, si rilevano alcuni effetti negativi di gettito, i quali, in considerazione della scarsa entità degli importi stimati, si ritiene non abbiano significativa rilevanza in termini di incidenza sul bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) Necessità dell'intervento normativo

La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e la Slovenia al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

b) Analisi del quadro normativo

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico (ora imposta sul reddito delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344), e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del Patto internazionale *de quo* - al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia - modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo Italia-Slovenia per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basato sul modello OCSE di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta «della na-

zione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Slovenia, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Slovenia, dall'attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a)-3, dell'Accordo, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell'amministrazione fiscale slovena del credito d'imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costi-

tuzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2) ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione in esame, questa sostituirà la Convenzione tra Italia e Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 (e ratificata ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 974); gli effetti di quest'ultima cesseranno all'atto dell'entrata in vigore dell'Accordo italo-sloveno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

- 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

(b) per quanto concerne la Slovenia:

- 1-l'imposta sugli utili delle persone giuridiche (davek od dobicka oseb);
- 2-l'imposta sul reddito delle persone fisiche (dohodnina);
- 3-l'imposta sul patrimonio (davek na premozenje);

(qui di seguito indicate quali "imposta slovena").

4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(b) il termine "Slovenia" designa la Repubblica di Slovenia e comprende il territorio sotto la sua sovranità, inclusi lo spazio aereo e le zone marittime, sui quali la Repubblica di Slovenia esercita la propria sovranità o giurisdizione, conformemente alla legislazione interna ed al diritto internazionale;

(c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Slovenia;

- (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
- (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- (h) il termine "nazionali" designa:
- (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
- (i) l'espressione "autorità competente" designa:
- (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - (ii) per quanto concerne la Slovenia, il Ministero delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- (a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- (b) se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;
- (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità;
- (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) un'officina;
- (e) un laboratorio;
- (f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 26.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, svolga nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per la quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato Contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attività dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte, qualora dette attività sono in larga misura finanziate per mezzo di fondi pubblici di entrambi gli Stati contraenti, ovvero sono svolte nel quadro di un accordo di collaborazione culturale tra gli Stati contraenti.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

(i) ha la nazionalità di detto Stato, o

(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compirvi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Articolo 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia, se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Slovenia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Slovenia, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Slovenia:

a) Se un residente della Slovenia ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Slovenia ammetterà:

(a) in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;

(b) in detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul patrimonio pagata in Italia.

In nessun caso, tuttavia, tale detrazione potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la detrazione, che è attribuibile rispettivamente al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

b) Qualora, in conformità con qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente siano esenti da imposta in Slovenia, la Slovenia può, tuttavia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo sarà applicato nonostante qualsiasi limitazione di tempo prevista dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno inoltre consultarsi al fine di eliminare le doppie imposizioni nei casi non previsti nella presente Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti.

5. Nel casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti possono istituire, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, sempreché il/i contribuente/i si impegna(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L'istituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti in causa rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni - agli atti del giudizio in corso presso il tribunale nazionale.

La Commissione arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna autorità competente designa un membro ed i due membri designano, di comune accordo, il Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o da un altro Stato membro dell'OCSE.

La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applicherà le disposizioni della presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa stessa le regole del procedimento arbitrale.

Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, detto contribuente/i è tenuto/i a presentarsi dinanzi alla medesima o a farsi rappresentare.

6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui è stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente è prevalente nel caso in cui i membri designati da ciascuna autorità competente esprimano voti diversi. Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della Commissione arbitrale, le autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la causa che ha determinato l'insorgere della controversia. Le misure così adottate possono essere non conformi al parere della Commissione arbitrale. Qualora entro sei mesi dall'emissione del parere da parte della Commissione arbitrale le autorità competenti delle Parti non hanno raggiunto un accordo per eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a detto parere e dargli esecuzione.

7. Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti uguali tra gli Stati contraenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle sentenze.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ^{ROMA}..... non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

(a) con riferimento all'imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta, sulle somme ritratte il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

(b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, cesserà di avere effetto con riferimento alle imposte slovene o italiane sulle quali la presente Convenzione avrà efficacia in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 31

DENUNCIA

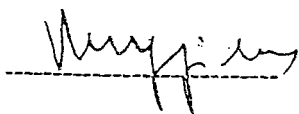
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul capitale, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

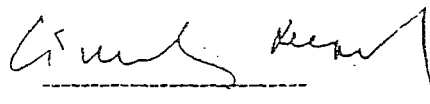
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE.

FATTA a Ljubljana, il 11/9 2001, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, slovena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio sull'interpretazione o applicazione il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Slovenia



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, comma b), qualora l'Italia istituisca in futuro un'imposta sul patrimonio, la presente Convenzione si applicherà a detta imposta, e la doppia imposizione verrà evitata ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24 della Convenzione.
2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
3. Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
 - a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili a scafo nudo, quando costituisce una fonte occasionale di reddito per l'impresa che effettua l'esercizio internazionale di navi o di aeromobili;
 - b) gli utili che l'impresa che esercita il trasporto internazionale ricava dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi i rimorchi e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto di beni o merci, a condizione che tale impiego, manutenzione o noleggio, sia supplementare, occasionale e secondario all'esercizio internazionale di beni o merci.
4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12 e al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure al corrispondente ente sloveno, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

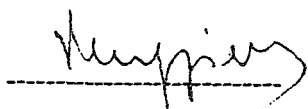
6. Con riferimento al paragrafo 5 dell'art.26, allorchè la legge interna di uno Stato Contraente non consenta alle autorità competenti di detto Stato di derogare alle decisioni dei suoi organi giudicanti, si considererà che le parti interessate abbiano rinunciato ai procedimenti legali in corso davanti ai tribunali nazionali se queste abbiano lasciato decadere i termini previsti per l'appello davanti ai tribunali di detto Stato, o abbiano ritirato tale appello prima che la decisione del tribunale di detto Stato sia stata deliberata.

7. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati Contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla Convenzione.

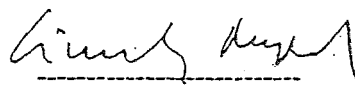
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

FATTO a Ljubljana, il 41/9 2001, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, slovena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio sull'interpretazione o applicazione il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Slovenia



CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON
CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of
Slovenia,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on
income and on capital and to prevent fiscal evasion

Have agreed as follows:

Chapter I

Scope of the Convention

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, or on total capital or on elements of income or capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Slovenia:

- 1 - the tax on profits of legal persons (davek od dobička pravnih oseb);
- 2 - the tax on income of individuals (dohodnina);
- 3 - the tax on property (davek na premoženje);

(hereinafter referred to as "Slovenian Tax");

(b) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);

- 2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
- 3 - the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive)

whether or not they are collected by withholding at source.

(hereinafter referred to as "Italian Tax").

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

Definitions

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Slovenia" means the Republic of Slovenia and includes the territory under its sovereignty, including air space and maritime areas, over which the Republic of Slovenia exercises its sovereignty or jurisdiction, in accordance with internal and international law;

(b) the term "Italy" means the Italian Republic and, includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Slovenia or Italy, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means:

(i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Slovenia, the Ministry of Finance or its authorized representative;

(ii) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction, or assembly project which exists for more than twelve months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

Taxation of income

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,
or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, than that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure as provided for in Article 26.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial

institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of such royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph-films, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income referred to in this Article shall be exempt from tax in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised, if such activities are substantially financed from the public funds of the both States, or are carried on under culture cooperation agreement between the Contracting States.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident on the cessation of his employment in the first-mentioned State as severance payments (indemnities) or similar lump sum payments shall be taxable only in that first-mentioned Contracting State. In this paragraph, the expression "severance payments (indemnities)" includes any payment made in consequence of the termination of any office or employment of a person.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remunerations, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State, who:
 - (i) is a national of that State, or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of and a resident of that State.
3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remunerations or pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

A professor, a teacher or a researcher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State, in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Chapter IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy, if a resident of Italy owns items of income which are taxable in Slovenia, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Slovenia but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Slovenia:

a) Where a resident of Slovenia derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Slovenia shall allow:

- i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy;
- ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Italy.

Such deduction shall in no case exceed that portion of the income tax or capital tax which has been computed before making the deduction which is attributable to the income or the capital, as the case may be, which may be taxed in Italy.

b) Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of Slovenia is exempt from tax in Slovenia, Slovenia may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

Chapter V

Special Provisions

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be applied notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting State.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.
5. In the cases provided for in the preceding paragraphs, if the competent authorities of the Contracting States do not reach an agreement for the avoidance of double taxation within two years from the date on which the case has been first presented to one of them, and the taxpayer(s) agree(s) to be bound by the decision of an arbitration board, the competent authorities may establish such an arbitration board for each specific case, which is entrusted with giving an expert opinion on the method for the elimination of double taxation. The board can only be established if the parties concerned previously waive - without any reservations or conditions - the pending legal proceedings at the domestic court.

The arbitration board shall consist of three members appointed in the following manner: each competent authority shall appoint a member and the two members shall appoint by mutual agreement the Chairman who shall be chosen among independent experts from either Contracting State or from another OECD member country.

When giving its opinion, the arbitration board shall apply the provisions of this Convention and principles of international law, taking into account the domestic laws of the Contracting States. The arbitration board shall establish its own rules of procedure.

The person concerned may upon request be heard or be represented before the arbitration board and, when requested by the board, such person shall appear before it or appoint a representative for such purpose.

6. The opinion of the arbitration board shall be given within six months from the date on which the case has been presented. The board shall rule with a majority vote of its members. In case of divergence of the voting of the members appointed by each competent authority, the Chairman's vote shall prevail.

Within six months from the date on which the arbitration board has expressed its expert opinion, the competent authorities shall, by mutual agreement, adopt measures aiming at removing the reason of the tax dispute. The measures so adopted may also not comply with the opinion of the arbitration board. If the competent authorities do not reach an agreement to remove the reason of the tax dispute within six months from the date on which the arbitration board has expressed its opinion, they shall comply with and execute such opinion.

7. Costs for the arbitration procedure shall be divided equally between the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of the State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 26 of this Convention.

Chapter VI

Final Provisions

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at *Rome*..... as soon as possible.
2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:
 - (a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in any calendar year next following that in which the Convention enters into force.
 - (b) in respect of other taxes on income and on capital, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in any calendar year next following that in which the Convention enters into force.
3. The Convention between the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital signed in Belgrade, on 24th February 1982, shall cease to be effective with respect to any Slovenian or Italian tax for which the present Convention becomes effective in accordance with the provisions of paragraph 2.

Article 31

TERMINATION

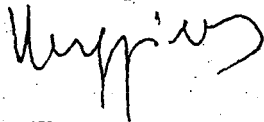
This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.
- b) in respect of other taxes on income and on capital, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

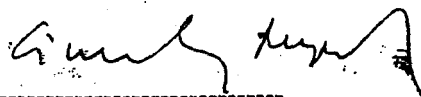
IN WITNESS THEREOF THE UNDERSIGNED, DULY AUTHORIZED THERETO, HAVE SIGNED THIS CONVENTION.

Done in duplicate at Ljubljana the 11 day of September 2001,
in the English, Italian and Slovenian languages, all texts being equally authoritative,
except in the case of doubt on interpretation or application, when the English text
shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Republic of Slovenia



ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:

1. With reference to Article 2, paragraph 3, subparagraph b), in case Italy shall introduce in the future a tax on capital, this Convention shall apply to such tax, and double taxation shall be avoided under the provisions of paragraph 2 of the Article 24 of the Convention.
2. With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.
3. With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include:
 - (a) income derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft when it is an occasional source of income for an enterprise engaged in the international operation of ships or aircraft;
 - (b) profits derived by an enterprise engaged in international transport from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for transport of goods or merchandise, where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is supplementary or incidental to its international operation of ships or aircraft.
4. With reference to paragraph 4 of Article 10, paragraph 5 of Article 11, paragraph 4 of Article 12 and paragraph 2 of Article 22, the last sentence contained therein shall not be construed as being contrary to the principles embodied in Articles 7 and 14 of this Convention.

5. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remunerations paid to an individual in respect of services rendered to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) or to similar Slovenian institution, are covered by the provisions concerning government service.

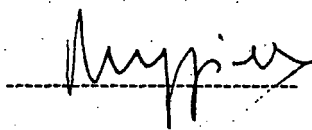
6. With reference to paragraph 5 of Article 26, where the domestic law of a Contracting State does not permit the competent authorities of that State to derogate from the decisions of their judicial bodies, it will be considered that the parties concerned have waived the pending legal procedure at the domestic court if they have allowed the time provided for appeal to the court of that State to expire, or have withdrawn any such appeal before a decision of the court of that State has been delivered.

7. The provisions of paragraph 3 of Article 29 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Convention.

IN WITNESS THEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Additional Protocol.

Done in duplicate at Ljubljana the 11 day of September 2001,
in the English, Italian and Slovenian languages, all texts being equally authoritative,
except in the case of doubt, when the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Republic of Slovenia

